

AVVISO PUBBLICO “CAMPI ESTIVI CON PERNOTTAMENTO PER PROMUOVERE IL BENESSERE PSICO-FISICO DI BAMBINI/E E RAGAZZI/E DI ETÀ COMPRESA FRA I 6 ED I 18 ANNI – ANNO 2023”

Art. 1

(Finalità e tipologia di interventi ammissibili a contributo)

La Regione Toscana intende sostenere gli interventi finalizzati a promuovere la salute psico-fisico dei minori presenti sul territorio regionale, anche in considerazione degli effetti a medio-lungo termine indotti dalla diffusione epidemica del COVID-19 pertanto, al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione e l'educazione a corretti stili di vita nonché la promozione della salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” (OMS) dei minori presenti sul territorio regionale si intende finanziare interventi che si realizzino attraverso la modalità dei campi estivi con pernottamento, destinati a bambini/e e ragazzi/e di età compresa fra i 6 ed i 18 anni, con particolare attenzione ai minori con disabilità riconosciuta in base alla L.104/92 e s. m. e i. Tali campi estivi dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra il 10 giugno 2023 e il 30 settembre 2023, nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia Covid -19 in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico.

Nello specifico, la gestione dei campi estivi dovranno essere realizzati prevedendo:

- l'attuazione delle disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico;
- l'accoglienza, la sistemazione e l'alloggio dei minori in idonea struttura ricettiva (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ostelli, alberghi, villaggi turistici, strutture agrituristiche e simili) e in campeggi;
- spazi rispondenti ai requisiti urbanistici-igienici-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- il trattamento di pensione completa;
- l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludico-ricreative, culturali, sportive e di animazione in genere in una località marina, montana, collinare o lacustre con lo scopo di educare a corretti stili di vita, valorizzando il tempo libero, favorendo l'attenzione, l'impegno, lo sviluppo, la socializzazione la scoperta di territori, ambienti e tradizioni, la condivisione di regole organizzative, la comunicazione e la solidarietà e quindi la promozione della crescita dei minori, rispondendo ai bisogni giovanili di nuove esperienze e conoscenze, svago, apprendimento, confronto, sperimentazione, autonomia e partecipazione.

Art. 2

(Soggetti beneficiari dei contributi)

I soggetti destinatari dell'Avviso pubblico sono esclusivamente associazioni, fondazioni e enti di carattere religioso, con sede operativa all'interno del territorio regionale. Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali.

Art. 3

(Risorse finanziarie e ammissibilità delle spese)

Lo stanziamento complessivo previsto per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di campi estivi con pernottamento, purché non finanziate già da altre risorse pubbliche o private, è stabilito in euro 200.000,00.

In caso di eventuali risorse residue o aggiuntive, dopo l'approvazione dei contributi o durante lo svolgimento delle attività, la Regione si riserva di adottare successivi provvedimenti per implementare i contributi oggetto del presente avviso.

L'importo massimo finanziabile per ciascuna domanda è di € 5.000,00 e non potrà inoltre essere superiore alla differenza tra il costo complessivo del progetto e le entrate di cui beneficia il soggetto

proponente (a titolo esemplificativo: finanziamenti ricevuti da altri soggetti, quote di partecipazione delle famiglie, ecc).

I costi imputabili al soggiorno residenziale oggetto del contributo devono essere relativi a spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dello stesso di seguito elencate:

- vitto
- alloggio¹
- trasporti
- attività ludiche, sportive, culturali, educative e civiche

Nelle spese ammissibili sono considerati anche i rimborsi spese dei volontari (art. 17 comma 3 e 4 del Codice del Terzo Settore) ed i compensi del personale impiegato nella realizzazione del soggiorno residenziale.

Saranno pertanto escluse dal finanziamento:

- le spese genericamente imputate a funzionamento, segreteria, formazione, progettazione, coordinamento, monitoraggio delle attività;
- acquisti o ristrutturazioni immobiliari;
- arredi;
- attività commerciali, escluso quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo settore;

L'IVA può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto.

Art. 4

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURT.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/sociale>.

Possono presentare la domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente o loro delegati autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid). Si specifica che la delega a presentare la domanda da parte dei rappresentati legali del soggetto richiedente è ammessa purchè la medesima sia formalizzata mediante il modello fornito da Regione Toscana e sia rivolta esclusivamente alla figura del vice presidente o ai membri del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione o ai rappresentanti legali delle associazioni, fondazioni e enti di carattere religioso di cui all'art. 2.

La domanda di contributo conterrà i seguenti elementi:

- i dati anagrafici delle associazioni, fondazioni e enti di carattere religioso e del legale rappresentante delle stesse;
- l'indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di contributo;
- l'area territoriale di svolgimento del campo estivo residenziale cui si riferisce la domanda di contributo;
- l'importo richiesto, nei limiti massimi stabiliti dall'art. 3;
- l'indicazione del luogo, del periodo in cui si svolgerà il campo estivo con pernottamento e del numero dei minori coinvolti, anche con riferimento a quelli con disabilità, certificati in base alla

L104/92 e s. m. e i.;

- l'indicazione della tipologia delle spese sostenute/previste per il relativo importo;
- rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia Covid -19 in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico
- le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare relativamente agli obblighi contributivi², all'assenza di finalità di lucro, al regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (se applicabile), al regolare pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, all'insussistenza di carichi penali, all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo.

La data di ricevimento della domanda è determinata dall'applicativo web.

La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 5 (Cause di esclusione delle istanze)

Sono escluse le istanze:

- 1 - presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 2;
- 2 - presentate da associazioni, fondazioni e enti di carattere religioso, di cui all'art. 2, aventi tutte le sedi operative fuori dal territorio della regione Toscana;
- 3 - presentate da enti con fini di lucro;
- 4 - inerenti attività per le quali sono previsti altri finanziamenti pubblici o privati;
- 5 - presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico o dopo la scadenza prevista dall'articolo 4;
- 6 - presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art 4;
- 7 - che hanno ad oggetto attività diverse da quelle previste all'art. 1;
- 8 - che hanno ad oggetto i campi estivi residenziali che si svolgono in un periodo temporale diverso rispetto a quello previsto dall'art. 1;
- 9 - mancanti della dichiarazione di insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo;
- 10 - rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia Covid -19 in vigore al momento della realizzazione del campo estivo;
- 11 - assunzione di responsabilità relativa alla sicurezza e alla correttezza dello svolgimento dei campi estivi residenziali;

Art. 6 (Istruttoria e valutazione delle istanze)

L'istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dal Settore Welfare e Innovazione Sociale, che provvederà, in particolare, a verificare i requisiti formali di ammissibilità di cui all'art. 4 e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente articolo 5 e procederà poi alla predisposizione dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo.

Se perverranno richieste in misura maggiore rispetto all'ammontare a disposizione, la Regione valuterà le istanze in base alla loro coerenza con le finalità dell'Avviso, all'eventuale partecipazione ai campi estivi residenziali di minori con disabilità certificati in base alla L.104/92 e ss. mm. ii., all'adeguata distribuzione dei finanziamenti sul territorio regionale.

2 Qualora il soggetto richiedente sia tenuto all'obbligo contributivo, dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. R. 1/2019 e s. m. e i. A questo riguardo, si specifica che per le associazioni, fondazioni e enti di carattere religioso tenuti agli obblighi di cui sopra, Regione Toscana procederà, sia prima del provvedimento di concessione che nelle fasi di liquidazione, a verificare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

La Regione Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre o rimodulare l'entità dei contributi concessi sulla base dell'ammontare delle richieste complessivamente pervenute in relazione alla somma messa a disposizione con il presente Avviso.

L'elenco delle domande ammesse a finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Welfare.

Art. 7

(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione)

Ai fini di sostenere tempestivamente l'organizzazione e la realizzazione delle attività nell'ambito delle misure di prevenzione e contrasto all'emergenza epidemiologica in atto, i contributi valutati ammissibili saranno erogati in un'unica soluzione al soggetto beneficiario a seguito dell'approvazione del relativo decreto dirigenziale.

Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Organizzazione di volontariato o all'Associazione di promozione sociale beneficiaria del contributo che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della presentazione della domanda.

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 90 giorni successivi al termine del periodo previsto per l'effettuazione dei campi estivi (30 settembre 2023), pena la revoca del contributo.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione finale sulle attività svolte;
- rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle spese indicate all'art. 3;
- l'indicazione della pagina web o facebook dove è stato pubblicato il contributo assegnato (come indicato all'art. 11 del presente Avviso).

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La rendicontazione deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo che sarà reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/sociale> (quando disponibile potrà essere fornito link diretto alla procedura di rendicontazione).

Devono presentare la rendicontazione i rappresentanti legali o loro delegati autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid). Si specifica che la delega a presentare la rendicontazione da parte dei rappresentati legali del soggetto richiedente è ammessa purchè la medesima sia formalizzata mediante il modello fornito da Regione Toscana e sia rivolta esclusivamente alla figura del vice presidente o ai membri del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione o ai rappresentanti legali delle associazioni, fondazioni e enti di carattere religioso di cui all'art. 2.

Nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata con le modalità sopra indicate o in misura inferiore o difforme rispetto alle spese indicate nella domanda, l'amministrazione regionale si riserva di procedere alla revoca del contributo assegnato, nonché al contestuale recupero della somma erogata.

L'eventuale rinuncia al finanziamento deve essere comunicata tempestivamente tramite il sistema di comunicazione Apaci o all'indirizzo PEC della Regione Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it) indicando nel campo oggetto la seguente dicitura "R4040 - Avviso Campi estivi con pernottamento 2023 – Rinuncia - *Nome soggetto proponente* – *Denominazione Campo Estivo*".

Art. 8

(Responsabilità, controlli e revoca dei contributi regionali)

La responsabilità relativa alla sicurezza e alla correttezza dello svolgimento dei campi estivi con

pernottamento è ad esclusivo carico del soggetto beneficiario. Regione Toscana non risponde in alcun modo per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi durante i campi estivi stessi.

Per le spese sostenute i Soggetti beneficiari dei contributi dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controllo anche a campione. In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, pena la revoca del finanziamento e il recupero della somma erogata.

Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alla realizzazione dei campi estivi con pernottamento di cui all'art. 1.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportuni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D. P. R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservazione dei giustificativi di spesa di cui sopra.

La Regione Toscana si riserva altresì la facoltà di revoca o riduzione del contributo concesso e contestuale recupero delle somme erogate, nelle ipotesi di:

- non effettuazione, in tutto o in parte, delle attività;
- realizzazione delle attività fuori dal periodo stabilito;
- utilizzo delle risorse non conforme a quanto dichiarato;
- non rispetto dei termini per la presentazione della rendicontazione.

In caso di eventuali risorse residue o aggiuntive che si potranno rendere disponibili, la Regione si riserva di adottare successivi provvedimenti relativi ai contributi oggetto del presente avviso.

Art. 9

(Informazioni sull'Avviso pubblico)

Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale della Regione Toscana alla pagina www.regione.toscana.it/sociale.

Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

Per richiesta informazioni, fino a 3 giorni prima della scadenza del presente avviso, è possibile scrivere all'indirizzo avvisocampiestivi2023@regione.toscana.it indicando sempre nell'oggetto "R4040 - Avviso campi estivi con pernottamento 2023 – Nome soggetto proponente".

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Welfare e Innovazione Sociale della Direzione Sanità, welfare e coesione Sociale.

Art. 10

(Tutela della privacy)

Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", la Regione Toscana, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Art. 11

(Forme e modalità di pubblicizzazione delle attività)

In ogni tipo di pubblicizzazione, comunicazione e comunicato stampa relativo al soggiorno residenziale finanziato nell'ambito del presente Avviso pubblico, è necessario indicare che esso è stato realizzato con il contributo della Regione Toscana, nell'ambito dell'Avviso pubblico campi estivi con pernottamento – anno 2023.

A tal fine, la Regione Toscana fornirà al soggetto assegnatario del contributo i relativi loghi da apporre sul materiale. La bozza dei prodotti a stampa in cui vengono apposti i loghi e la dicitura

suddetta, dovrà essere inviata all'indirizzo marchio@regione.toscana.it per l'approvazione.

Art. 12

(Obblighi relativi alla pubblicazione)

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.